REGOLAMENTO (CEE) N. 920/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1977

che modifica all'inizio della campagna lattiera 1977/1978 diversi regolamenti della Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e delle decisioni adottate dal Consiglio per l'inizio della campagna lattiera 1977/1978, in particolare della modifica del prezzo d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, occorre adattare diversi regolamenti della Commissione ed abrogare quelli ormai privi di oggetto ;

considerando che si tratta nella fattispecie dei regolamenti seguenti :

— regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/76 (6),

— regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972, relativo alla vendita all'esercito ed ai corpi assimilati di burro a prezzo ridotto (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2575/76 (8),

— regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività senza scopi di lucro (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2575/76,

— regolamento (CEE) n. 349/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2575/76,

— regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 569/77 (12),

— regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 681/77 (14),

— regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico (15),

— regolamento (CEE) n. 639/77 della Commissione, del 28 marzo 1977, che sospende temporaneamente la vendita di latte scremato in polvere in virtù del regolamento (CEE) n. 2213/76 (16),

— regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (17), modificato dal regolamento (CEE) n. 443/77 (18) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.
(5) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 259 del 23. 9. 1976, pag. 8.
(7) GU n. L 142 del 22. 6. 1972, pag. 14.
(8) GU n. L 293 del 23. 10. 1976, pag. 23.
(9) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.
(10) GU n. L 40 del 13. 2. 1973, pag. 1.
(11) GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.
(12) GU n. L 72 del 19. 3. 1977, pag. 11.
(13) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(14) GU n. L 84 del 1°. 4. 1977, pag. 49.
(15) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.
(16) GU n. L 80 del 29. 3. 1977, pag. 15.
(17) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(18) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/72, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. L'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato in conformità degli articoli 2 e 3 viene concesso soltanto per i quantitativi non eccedenti, al mese, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati dall'impresa interessata, accertati dal controllo di cui all'articolo 3, durante il mese corrispondente dell'anno civile 1975, maggiorati del 30 %.

Gli Stati membri sono autorizzati a scegliere, invece del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente dell'anno civile 1975, un quantitativo di riferimento uguale ad un quinto del quantitativo denaturato durante il mese corrispondente di dette anno civile, i due mesi precedenti e i due successivi ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1282/72 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 2, primo comma, l'importo di « 131,50 UC » è sostituito da quello di « 135,— UC ».
2. Nell'articolo 8, il testo che figura sotto a) è sostituito dal testo seguente :

« a) gli importi compensativi fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71 sono moltiplicati per il coefficiente 0,42 ; per l'applicazione al Regno Unito, il coefficiente è tuttavia di 0,47 ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1717/72 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'importo di « 131,50 UC » è sostituito da quello di « 138,5 UC ».

2. Nell'articolo 9, il testo che figura sotto a) è sostituito dal testo seguente :

« a) gli importi compensativi fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71 sono moltiplicati per il coefficiente 0,40 ; per l'applicazione al Regno Unito, il coefficiente è tuttavia di 0,45 ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 349/73 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 1, lettera b), i termini « a decorrere dal 1° aprile 1973 » sono soppressi.
2. Nell'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, l'importo « 123 UC » è sostituito dall'importo « 130 UC ».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 1, l'importo « 107,63 UC » è sostituito dall'importo « 129 UC ».
4. Nell'articolo 14, paragrafo 1, il coefficiente « 0,5 » è sostituito dal coefficiente « 0,47 ».

Articolo 5

Nell'articolo 20, lettera a), del regolamento (CEE) n. 232/75,

— il coefficiente « 0,35 » è sostituito dal coefficiente « 0,34 »,

— il coefficiente « 0,40 » è sostituito dal coefficiente « 0,38 ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2054/76 è modificato come segue :

1. nell'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di « 9 UC » è sostituito dall'importo di « 8 UC » ;
2. nell'articolo 4, paragrafo 2, la data del « 10 maggio 1977 » è sostituita da quella del « 1° agosto 1977 » ;
3. nell'articolo 4, paragrafo 3, l'importo di « 14 UC » è sostituito da quello di « 12 UC » ;
4. nell'articolo 14 bis, primo comma, il coefficiente « 0,88 » è sostituito dal coefficiente « 0,90 » ;
5. nell'articolo 14 bis, secondo comma, il coefficiente « 1,51 » è sostituito dal coefficiente « 1,54 ».

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 639/77 è abrogato.

2. Nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2213/76, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente :

« a) franco deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 2 UC/100 kg ».

Articolo 8

Nell'articolo 19, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 368/77,

— nel primo trattino, il coefficiente « 0,18 » è sostituito dal coefficiente « 0,22 »,

— nel secondo trattino, il coefficiente « 0,308 » è sostituito dal coefficiente « 0,38 ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH